

REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE

**Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di ricerca, consulenza e formazione
per conto terzi e delle convenzioni di collaborazione scientifica**

(Emanato con D.D. n. 19/2008 del 28 aprile 2008)

Titolo I – Oggetto del Regolamento

Articolo 1. - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i contratti aventi ad oggetto prestazioni di ricerca, di consulenza e di formazione a favore di committenti esterni, nonché le convenzioni di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica.
2. Il presente Regolamento si applica ai contratti o convenzioni stipulati con l'Unione Europea o con altri organismi comunitari, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni previste nelle norme e negli schemi contrattuali comunitari, e fatti salvi gli adeguamenti previsti per questa particolare categoria di atti.
3. Restano altresì disciplinate dalle specifiche norme di legge e regolamentari le convenzioni stipulate tra questo Istituto e datori di lavoro pubblici e privati al fine di consentire lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento a dottorandi.

Titolo II - Contratti aventi ad oggetto prestazioni di ricerca, di consulenza e di formazione da svolgersi a favore di committenti esterni pubblici e privati

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 2 - Classificazione delle attività

1. Le attività che l'Istituto può svolgere a favore di committenti esterni pubblici e privati comprendono le prestazioni che riguardano:
 - a) attività di ricerca pura o applicata;
 - b) attività di consulenza, concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione;
 - c) attività di formazione, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico, partecipazione a progetti di formazione ad eccezione di quelli rientranti nell'attività istituzionale.

Articolo 3 - Approvazione e stipulazione dei contratti

1. I contratti aventi ad oggetto le prestazioni di cui all'art. 2 sono sottoposti al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle presenti norme regolamentari, e dovranno contenere i seguenti elementi:
 - l'oggetto del contratto e la descrizione dell'attività commissionata;
 - il soggetto contraente;

- i responsabili scientifici della prestazione nell'ambito della Struttura universitaria chiamata ad eseguire l'attività;
- il personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto nell'esecuzione della prestazione;
- la decorrenza del contratto, che non può comunque essere anteriore alla data di stipulazione;
- il termine di scadenza del contratto, che deve essere certo, con esclusione della clausola di rinnovo tacito; se l'esecuzione dell'attività non può esaurirsi entro tale termine, su motivata delibera della struttura, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare una proroga del contratto;
- l'indicazione del corrispettivo erogato dal contraente con specificazione espressa se al netto o comprensivo di IVA, se dovuta;
- l'indicazione delle eventuali forniture di beni o servizi utili allo svolgimento delle attività;
- le modalità di erogazione del corrispettivo, che tengano convenientemente conto delle esigenze connesse allo svolgimento delle prestazioni e nel rispetto delle norme del presente Regolamento;
- l'analisi dei costi, con l'indicazione delle voci specificate nel successivo art. 5, comma 3.

2. Il Consiglio Direttivo ne delibera l'approvazione e il Direttore, o un suo delegato, procede alla stipulazione dei relativi contratti.

Articolo 4 - Strutture e personale coinvolti

1. Le attività di cui all'art. 2 sono affidate all'Istituto. Tali attività possono essere svolte anche con il coinvolgimento di attrezzature, mezzi e personale appartenenti all'Istituto, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali.

Articolo 5 - Determinazione del corrispettivo e delle tariffe

1. La determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2 deve essere fatta sulla base del progetto predisposto dal responsabile della attività, contenente anche l'analisi dei costi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto.
2. Nella determinazione del corrispettivo il responsabile scientifico dovrà tenere conto che l'80% dell'importo richiesto a tale titolo al netto dell'IVA andrà a coprire i costi della ricerca ed il rimanente 20% andrà all'Istituto.
3. L'analisi dei costi dovrà evidenziare:
 - le spese d'acquisto e/o di utilizzo di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche, nonché del costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
 - i costi per l'impiego dei materiali di consumo e di cancelleria;
 - il costo derivante dall'impiego di personale docente e tecnico-amministrativo necessario per l'esecuzione della prestazione elaborato in conformità al successivo art. 6;
 - il costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
 - il costo per l'eventuale utilizzo di locali dell'Istituto;
 - il costo relativo ad eventuali prestazioni professionali esterne, che comunque non deve superare il 30% dell'intero corrispettivo al netto dell'IVA;
 - il costo per eventuali imprevisti.

Articolo 6 - Ripartizione delle somme destinate al personale interno

1. La quota destinata a compensare il personale docente e tecnico-amministrativo che abbia collaborato alle attività di cui all'art. 2 è ripartita secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, su proposta del responsabile scientifico.
2. Ogni singolo dipendente nel corso di un anno non può percepire una remunerazione derivante dalla ripartizione dei proventi sopra indicati superiore al 90% del complessivo trattamento stipendiale in godimento.

Art. 7 - Clausole penali

1. Qualora i contratti di cui all'art. 2 prevedano il pagamento di penali da parte dell'Istituto, queste potranno essere accettate solo se di ammontare determinato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1382 del codice civile.

Articolo 8 - Utilizzo del nome e/o del logo dell'Istituto a scopo pubblicitario

1. Nei contratti di cui all'art. 2 deve essere sempre inserita una clausola che vieta l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Istituto a scopi pubblicitari, anche se collegato all'oggetto di tali atti.
2. L'utilizzo del nome e/o del logo dell'Istituto per scopi pubblicitari potrà essere consentito mediante apposita pattuizione.

Capo II - Disposizioni relative ai singoli tipi di contratti aventi ad oggetto prestazioni di ricerca, di consulenza e di formazione da svolgersi a favore di committenti esterni pubblici e privati terzi

Articolo 9 - Contratti per attività di ricerca

1. I contratti per attività di ricerca hanno ad oggetto attività di ricerca pura o applicata.
2. Essi devono sempre contenere un'apposita clausola che disciplina il regime dei risultati scaturenti dalle ricerche, prevedendo:
 - la specificazione che i risultati della ricerca sono di proprietà del committente e l'indicazione delle condizioni per la utilizzazione e la pubblicazione degli stessi;
 - l'indicazione esplicita del diritto dell'Istituto di pubblicare i risultati previa autorizzazione del soggetto committente.
3. Il contratto deve altresì disciplinare, con apposita clausola, gli aspetti giuridici ed economici connessi alla titolarità dei risultati brevettabili eventualmente scaturenti dalla ricerca ed al loro sfruttamento, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 10 - Contratti per attività di consulenza

1. Le prestazioni di consulenza concernono studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione.
2. Le attività di consulenza di norma non portano al raggiungimento di risultati brevettabili; nondimeno, in casi particolari, quando, in considerazione della natura della attività, è

ragionevole il dubbio circa la possibilità che si ottengano risultati degni di protezione brevettuale, il contratto dovrà altresì disciplinare, con apposita clausola, gli aspetti giuridici ed economici connessi alla titolarità dei risultati brevettabili eventualmente scaturenti dall'attività oggetto del contratto ed al loro sfruttamento, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il committente può utilizzare i risultati della consulenza quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, ove tale uso sia conforme alla tipologia di contratto o espressamente previsto dallo stesso.

Articolo 11 - Contratti per attività di formazione

1. Le prestazioni di attività di formazione concernono la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione che impegnino il personale dell'Istituto.
2. Le prestazioni di cui al presente articolo non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività istituzionali dell'Istituto.

Titolo III - Contratti di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica

Articolo 12 - Convenzioni quadro

1. Per lo svolgimento di ampi programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica, che coinvolgano tutto l'Istituto ovvero parti rilevanti dello stesso, da attuare nel medio o lungo periodo, possono essere stipulate con soggetti pubblici e privati convenzioni quadro che rinviino per la loro attuazione a successivi specifici accordi.
2. Tali convenzioni devono indicare le finalità ed i settori oggetto della collaborazione e prevedere di norma la costituzione di una commissione paritetica tra le parti che vigili sulla loro attuazione; deve inoltre essere definito il regime degli eventuali risultati scientifici conseguiti in collaborazione tra le parti, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, stabilendo comunque il diritto dell'Istituto alla pubblicazione dei risultati, salvo una dilazione temporalmente definita dell'esercizio di tale diritto nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi.
3. Le convenzioni quadro devono essere approvate dal Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio dei Docenti qualora la convenzione disciplini aspetti legati alla didattica. Il Direttore, o un suo delegato, procede alla loro stipulazione.
4. Le convenzioni attuative di convenzioni quadro dovranno regolare gli aspetti specifici della collaborazione con l'Istituto. In questo caso, ferma restando l'approvazione definitiva del Consiglio Direttivo, sarà necessario preventivamente acquisire il parere favorevole del Consiglio dei Docenti qualora la convenzione disciplini aspetti legati alla didattica. Il Direttore, o un suo delegato, procede alla loro stipulazione.

Articolo 13 - Convenzioni per collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica

1. L'Istituto può stipulare convenzioni per sviluppare ricerche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, ovvero al fine di avvalersi di strutture, attrezzature e servizi extrauniversitari per lo svolgimento di attività di ricerca e/o di attività di supporto alla didattica universitaria.
2. Le convenzioni per collaborazione scientifica vengono attuate sulla base di un determinato e concordato programma di ricerca, mediante la cooperazione del personale e l'utilizzazione di strutture e attrezzature dell'Istituto e del contraente. Tali convenzioni sono, di norma, a titolo gratuito.

3. Un'apposita clausola della convenzione deve regolare il regime dei risultati della collaborazione, prevedendo il rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale tra le parti per il caso in cui i risultati stessi siano brevettabili.
4. La convenzione deve prevedere, in particolare, il diritto dell' Istituto di pubblicare i risultati delle ricerche, salva una dilazione temporalmente definita dell'esercizio di tale diritto nel caso in cui si debba valutare l'interesse a procedere alla brevettazione dei risultati stessi.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Consiglio dei Docenti qualora la convenzione disciplini aspetti legati alla didattica. Il Direttore, o un suo delegato, procede alla loro stipulazione.

Articolo 14 - Utilizzo del nome e/o del logo dell'Istituto a scopo pubblicitario

1. L'utilizzo del nome e/o del logo universitario per scopi pubblicitari nell'ambito delle convenzioni di cui agli artt. 12 e 13 potrà essere consentito mediante apposita pattuizione.

Titolo IV - Norme finali

Articolo 15 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento potranno essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio Direttivo.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano con riferimento alle proposte pervenute successivamente alla data di emanazione del regolamento medesimo.